

*Vigilanza minori: il G.T. propone ai genitori una  
composizione bonaria della lite*

Trib. Milano, sez. IX, decreto 23 luglio 2014 (G.T. Giuseppe Buffone)

**VIGILANZA DEL GIUDICE TUTELARE – ART. 337 C.C. – RICORSO DEL GENITORE – INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – PROPOSTA CONCILIATIVA CONTENUTA NEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI GENITORI**

*In materia di vigilanza del giudice tutelare, ex art. 337 c.c., convocando i genitori per la soluzione del conflitto insorto, il giudice tutelare può promuovere un accordo conciliativo suggerendo la soluzione che appare conforme all'interesse del minore così provocando nei genitori un atteggiamento conciliativo piuttosto che di scontro.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il GIUDICE TUTELARE,

visto il ricorso depositato ex art. 337 c.c., in data 16.7.2014, da X, nei confronti di Y (genitori di .. e ..., 17 e 13 anni);

rilevato che tra i genitori è intervenuta sentenza di divorzio in cui, con condizioni congiunte, è stato regolato l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18.9.2013 n. ...);

rilevato che, nelle condizioni condivise, per il periodo estivo, i genitori avevano rimesso alla libera concertazione la regolazione delle vacanze estive, da intervenire entro il 30 maggio 2014 (accordo che, secondo il ricorrente, non è stato però trovato dai genitori);

rilevato che, in vista di un accordo dei genitori – auspicabile al fine di evitare il sollecito di provvedimenti ex art. 333 c.c. all'Autorità giudiziaria competente – quanto a .., deve rilevarsi che si tratta di cd. grand enfant che compirà 18 anni a ottobre e, dunque, per il periodo estivo, è suggeribile che sia egli stesso a scegliere i tempi di frequentazione con i genitori;

rilevato che, quanto a ..., in difetto di accordo, devono valere i principi enucleati nella sentenza – in questa sede non modificabili – che, rispetto al mese di agosto, prevede l'equa ripartizione delle ferie: conseguentemente, è auspicabile un accordo che veda il mese di agosto diviso tra i genitori (due settimane con il padre; due con la madre)

rilevato che, a settembre, il padre potrebbe invece godere di una ulteriore settimana di ferie con i figli (essendone previste 4 in tutto nella sentenza);

PER QUESTI MOTIVI

PROPONE ai genitori il seguente accordo sul diritto di visita quanto a ..: con il padre dall'1 al 16 agosto; con la madre dal 17 agosto al 31 agosto; con il padre, dall'1 al 7 settembre. Quanto a ..., secondo accordi diretti tra padre e figlio.

ASSEGNA alle parti termine sino alla data del 28 luglio 2014 per depositare una breve nota in cui si aderisce o meno alla proposta giudiziale; in caso non si aderisca, proponendo soluzioni alternative.

tenuto conto dell'urgenza,

letto e applicato l'art. 151 c.p.c.

MANDA alla Cancelleria di comunicare, anche via fax o email, l'odierno provvedimento a entrambi i genitori:

padre, X (con comunicazione alla pec .....

madre, Y (con comunicazione alla email: ...)

in ogni caso

DISPONE che il padre notifichi alla resistente il suo ricorso introduttivo e l'odierno decreto entro la data del 26.7.2014.

**Convoca i genitori per l'udienza del 29 luglio 2014, ore 9.30**

L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, Piano n. 6, stanza n. 52, Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Milano, lì 23 luglio 2014

IL GIUDICE TUTELARE

n.b.

L'udienza non è stata tenuta. Dopo la comunicazione del decreto, i genitori hanno riferito al G.T. di essersi accordati aderendo alla proposta del giudice tutelare.